



COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. - 67100 L'Aquila
Tel: 086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.50

del 2 Febbraio 2026

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E Sperimentale

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. HATRIA FARAS TEAM AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 400,00 ED INIBIZIONE FINO AL 18.2.2026 AI TESSERATI BRECCIONE MATTUCCI FILIPPO E SCHIAVONI CLAUDIO) INFILITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANISPORT/HATRIA FARAS TEAM, DISPUTATA IL 17.1.2026 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/1, GIRONE "A" (C.U. n° 47 del 22.1.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Hatria Faras Team ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento per l'insussistenza dei fatti contestati o, in via subordinata, la riduzione delle stesse sanzioni.

Ha dedotto che i fatti contestati ai dirigenti non sono mai avvenuti, dichiarando di poter fornire prova testimoniale e documentale al riguardo e, conseguentemente, che l'ammenda non trovava giustificazione.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per quanto concerne la posizione dei dirigenti Breccione e Schiavoni ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 C.G.S. ed infondato quanto all'ammenda visto che è chiaramente risultata la responsabilità degli stessi dirigenti dai referti degli arbitri

L'arbitro n. 2, peraltro, ha precisato di averli riconosciuti personalmente per avere arbitrato in più occasioni, gare alle quali gli stessi erano interessati.

L'ammenda, infine, appare congrua ed adeguata alle violazioni contestate e, come tale, deve essere confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogi
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 50 del 2.2.2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA PINETUM 2023 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2026 INFILITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GUEYE EL HADJI BABACA IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA PINETUM 2023/TOSSICIA 21, DISPUTATA IL 17.1.2026 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "D" (C.U. n° 47 del 22.1.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Polisportiva Pinetum 2023 ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 30.4.2026 inflitta al calciatore Gueye El Hadji Babaca deducendo che, nel corso della gara con la società Tossicia, lo stesso era stato bersagliato da continui insulti razziali (che non venivano percepiti dal direttore di gara) e che, a fine gara, veniva coinvolto nello scontro che era nato tra gli altri calciatori ma solo con l'intento di difendersi.

La responsabilità dello scontro sarebbe, invece, da addebitare ai calciatori del Tossicia, i quali sono stati sanzionati dal G.S. con lo stesso C.U.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale deve essere respinto.

Della ricostruzione dei fatti operata dalla società appellante non vi è traccia alcuna negli atti ufficiali, mentre da questi ultimi risulta chiaramente che il calciatore n. 9 del Pinetum si è reso responsabile del comportamento descritto nel referto arbitrale.

Dallo stesso C.U., peraltro, si rileva che i calciatori del Tossicia sono stati sanzionati per altro titolo, ben diverso da quello indicato dalla società appellante.

Data la gravità del comportamento tenuto dal calciatore di quest'ultima e le conseguenze che ne sono scaturite con la rissa generata e le lesioni arrecciate ad un calciatore avversario, ritiene la Corte che la sanzione debba essere confermata siccome congrua ed adeguata alle violazioni commesse.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogi
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 50 del 2.2.2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TOLLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA ALL'ALLENATORE LINFOZZI MARCO FINO AL 18.3.2026 E AL CALCIATORE AMBROSINI ALESSANDRO PER OTTO TURNI EFFETTIVI) INFILITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETI F.C 1922/TOLLO CALCIO, DISPUTATA IL 18.1.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17, GIRONE "A" (C.U. n° 25 del 22.1.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

La società A.S.D. Tollo Calcio ha proposto appello avverso le squalifiche fino al 18.3.2026 all'allenatore Linfozzi Marco e per otto gare al calciatore Ambrosini Alessandro ritenendo le sanzioni sproporzionate rispetto a quanto effettivamente accaduto e chiedendo la loro riduzione.

In particolare, ha dedotto che il Linfozzi sarebbe entrato in campo senza autorizzazione per richiamare i suoi calciatori espulsi e si sarebbe limitato ad avere un diverbio con un tesserato della squadra avversaria, mentre l'Ambrosini si sarebbe reso responsabile solo di una protesta plateale nei confronti dell'arbitro, senza contatto fisico, in quanto questi l'avrebbe confuso con un altro calciatore.

Osserva la Corte che la sanzione adottata dal G.S. nei confronti del Linfozzi può essere ridotta in quanto eccessiva rispetto ai fatti addebitatigli, così come descritti dal direttore di gara.

La sanzione inflitta al calciatore Ambrosini deve essere, invece, confermata in quanto la motivazione data dal G.S. al provvedimento non è esaustiva poiché, oltre a rispondere di comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro, lo stesso si rendeva responsabile di frasi scurrili e irripetibili nei confronti del direttore di gara medesimo, nonché di sputi verso tifosi riconducibili al Chieti, passando sotto la tribuna.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta all'allenatore Linfozzi Marco fino al 22.2.2026.

Conferma, nel resto, l'impugnato provvedimento relativo alla squalifica inflitta al calciatore Ambrosini Alessandro e dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogi
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 2/2/2026.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)

